CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Simonetta Rosa	Presidente
dott. Marcello Degni	Consigliere
dott. Giampiero Maria Gallo	Consigliere
dott. Mauro Bonaretti	Consigliere
dott. Luigi Burti	Consigliere
dott. Donato Centrone	I Referendario
dott.ssa Rossana De Corato	I Referendario
dott. Paolo Bertozzi	I Referendario
dott. Cristian Pettinari	I Referendario (Relatore)
dott. Giovanni Guida	I Referendario
dott.ssa Sara Raffaella Molinaro	I Referendario

nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2018

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

vista la nota acquisita al protocollo di questa Sezione al n. 0009137 del 3 agosto 2018, con la quale il Vicesindaco del Comune di Trezzano sul Naviglio (MI) ha chiesto un parere;

vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per deliberare sulla sopra indicata richiesta;

udito il relatore, dott. Cristian Pettinari.

PREMESSO

1.- Il Vicesindaco del Comune di Trezzano sul Naviglio, dato atto dell'"assenza" del Sindaco, nell'istanza indicata in epigrafe premette che: a) l'impianto di illuminazione pubblica, riscattato dall'Ente, necessita di opere di ammodernamento ed efficientamento; b) l'Ente intende affidare ora la gestione del servizio, tramite il contratto di partenariato pubblico-privato della finanza di progetto, ad un unico soggetto, attualmente proponente, che avrebbe altresì il compito di rendere l'impianto conforme alle vigenti normative, al fine di ridurre l'inquinamento luminoso e razionalizzare ed ottimizzare i consumi, abbattendo i costi e prolungando il ciclo di vita utile degli impianti; c) il proponente ha elaborato, fra l'altro, il piano economico-finanziario e la matrice dei rischi, dai quali si evincono sia l'equilibrio economico-finanziario complessivo del progetto, a fronte della corresponsione di un canone unitario (comprendente gli oneri di fornitura energetica, il canone di gestione ed il canone di riqualificazione, soggetto ad aggiornamento annuale in relazione al raggiungimento degli obiettivi di efficientamento energetico), sia l'assunzione, ad opera del proponente, dei rischi di costruzione e disponibilità; d) riguardo a tale documentazione, l'Organo di revisione ha formulato parere negativo in considerazione, fra l'altro, delle modalità di contabilizzazione dei flussi finanziari generati dal contratto, che, secondo detto Organo, andrebbero scomposti nelle singole voci, di parte corrente e di parte capitale, mentre, per l'ente, unitariamente considerati in termini di spesa corrente, stante la concreta allocazione dei rischi (al riguardo, vengono allegati sia il parere dell'Organo di revisione sia le considerazioni dei Responsabili delle aree infrastrutture e finanziaria).

2.- Il Comune formula dunque, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2013, n. 131, i seguenti quesiti, in via gradata:

1) se la descritta operazione possa definirsi concretamente *off balance*, con conseguente allocazione del relativo canone al titolo I della spesa (voce "canoni per progetti in partenariato pubblico-privato" - U.1.03.02.06.000 del piano dei conti integrato);

2) se, in alternativa, a prescindere dal trasferimento dei rischi in capo al soggetto privato e dell'equilibrio economico-finanziario perseguito globalmente nell'ambito di un

unico PEF, risulti necessario frazionare detto canone fra parte corrente e parte investimenti;

3) in tale ultimo caso, se si debba procedere "alla capitalizzazione degli investimenti quali oneri pluriennali incrementativi" e, quindi, al relativo ammortamento;

4) in tale ultima ipotesi, si chiede infine "come tale ammortamento possa conciliarsi con l'analoga procedura effettuata dal soggetto privato", dato che, in tale evenienza, vi sarebbero due soggetti che simultaneamente patrimonializzerebbero ed ammortizzerebbero il medesimo investimento.

CONSIDERATO

1.- Il primo punto da esaminare concerne la verifica in ordine alla riconducibilità della richiesta proveniente dal Comune di Trezzano sul Naviglio all'ambito delle funzioni attribuite alle Sezioni regionali della Corte dei conti dall'art. 7, comma ottavo, della legge 6 giugno 2003, n. 131, norma in forza della quale Regioni, Province e Comuni possono chiedere a dette Sezioni pareri in materia di contabilità pubblica, nonché ulteriori forme di collaborazione ai fini della regolare gestione finanziaria, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa.

In proposito, questa Sezione ha precisato, in più occasioni, che la funzione di cui al comma ottavo dell'art. 7 della legge n. 131 del 2003 si connota come facoltà conferita agli amministratori di Regioni, Comuni e Province di avvalersi di un organo neutrale e professionalmente qualificato per acquisire elementi necessari ad assicurare la legalità della propria attività amministrativa. I pareri e le altre forme di collaborazione si inseriscono nei procedimenti amministrativi degli enti territoriali consentendo, nelle tematiche in relazione alle quali la collaborazione viene esercitata, scelte adeguate e ponderate nello svolgimento dei poteri che appartengono agli amministratori pubblici, restando peraltro esclusa qualsiasi forma di cogestione o coamministrazione dell'ente con l'organo di controllo esterno (per tutte, v. la deliberazione di questa Sezione n. 36 del 2009).

2.- Quanto alla legittimazione ad inoltrare le istanze di parere sotto il profilo soggettivo, nel caso di specie si osserva che il Comune rientra nel novero degli enti contemplati dall'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003.

Tuttavia, la descritta richiesta di parere risulta inammissibile sotto il profilo soggettivo, per le ragioni di seguito esposte.

Come già rilevato da questa Sezione con riferimento all'individuazione dell'organo legittimato ad inoltrare le istanze di parere – proprio in relazione ad una richiesta di un Comune (v. deliberazione n. 161/2015/PAR) –, è il Sindaco l'organo istituzionalmente legittimato a richiedere detto parere, in quanto rappresentante dell'ente territoriale ai sensi dell'art. 50 T.U.E.L. Il Vicesindaco, di conseguenza, può richiedere detto parere solo nella misura in cui rivesta il ruolo di rappresentante dell'ente ai sensi del combinato disposto degli artt. 50 e 53 del T.U.E.L.

Nei precedenti di questa Corte s'è, in particolare, rilevata la diversità delle situazioni contemplate dai commi 1 e 2 dell'art. 53 del T.U.E.L.: nel primo caso si è infatti in presenza di un esercizio delle funzioni vicarie che si concretizza in una vera e propria reggenza a seguito di eventi di particolare rilievo (impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso); diversamente, nel secondo comma, vengono disciplinate invece fattispecie in cui si verifica una sostituzione temporanea (o supplenza) dell'organo per eventi sostanzialmente fisiologici (v. per tutte la deliberazione n. 161/2015/PAR di questa Sezione). Solo in caso di comprovato esercizio di funzioni cc.dd. "vicarie" è possibile considerare ammissibile soggettivamente la richiesta sottoscritta dal Vicesindaco, in quanto, in tal caso, organo munito di rappresentanza legale esterna.

A tal fine, le circostanze che impediscono l'esercizio della funzione da parte del Sindaco devono essere indicate in modo espresso nella formulata richiesta di parere, al fine di poter preliminarmente imputare effettivamente la richiesta di parere all'ente per il tramite dell'organo vicario di quello legittimato, *ex* art. 53 del T.U.E.L. (in questi termini cfr. Sezione regionale di controllo per l'Umbria, deliberazione n. 70/2010/PAR; Sezione regionale di controllo per la Campania, deliberazione n. 227/2014/PAR; questa Sezione, deliberazione n. 412/2015/PAR). In mancanza di una tale dimostrazione, questa Corte ha già ritenuto che l'istanza di parere sottoscritta dal Vicesindaco fosse inammissibile, in quanto presentata da un soggetto privo di idonea legittimazione.

Nel caso di specie, l'esercizio di funzioni cc.dd "vicarie" non risulta comprovato nell'istanza di parere, che prospetta genericamente l'"assenza" dell'Organo titolare.

Ne consegue che la richiesta di parere deve essere dichiarata inammissibile sotto il profilo soggettivo, per le ragioni viste, restando assorbita ogni altra valutazione.

Peraltro, al contempo, non si può fare a meno di rilevare che la corretta contabilizzazione dei contratti di partenariato volti al c.d. "efficientamento energetico", connessa alla specifica allocazione dei rischi nel contratto, è già stata oggetto di un'apposita nota di indirizzo di Eurostat del 19 settembre 2017; di tale nota, a cui fa riferimento, con evidenza, l'art. 3, comma 1, lett. *eee*), del decreto legislativo n. 50 del 2016 in punto "di tutela della finanza pubblica", l'Ente può tener conto per una prima analisi del caso di specie.

P.Q.M.

la Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia – dichiara inammissibile la richiesta di parere di cui in epigrafe.

Il Relatore

(dott. Cristian Pettinari)

Il Presidente

(dott.ssa Simonetta Rosa)

Depositata in Segreteria il

12 Settembre 2018

Il Direttore della Segreteria

(dott.ssa Daniela Parisini)